

## DELIBERAZIONE N. 35 DEL 30 LUGLIO 2020

**OGGETTO:** Approvazione schema di accordo con l'Università degli Studi di Cagliari in materia di servizi di trasporto dedicato - Iniziative per il miglioramento dei servizi per gli studenti e studentesse con disabilità.

### Il Consiglio di Amministrazione

- VISTA** la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 79 del 12 settembre 2017 avente ad oggetto "Ente Regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Costituzione Consiglio di Amministrazione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all'Ing. Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni, le funzioni di direzione generale dell'Ente;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- VISTO** il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 avente ad oggetto: "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e comma 6";
- VISTA** la "Relazione sul servizio di trasporto per il supporto agli studenti e studentesse con disabilità nell'ambito dell'ERSU di Cagliari", predisposta dalla Responsabile Ufficio Alloggi e dal Direttore del Servizio Diritto allo studio, attività culturali e interventi per gli studenti, nella quale si riporta:
- l'esigenza, espressa dagli studenti con disabilità ospiti presso la Casa dello studente, di un servizio di trasporto dedicato;
  - la presenza di un servizio di trasporto, già attivo presso l'Università degli studi di Cagliari, che mette a disposizione di studenti e studentesse con disabilità una tratta, di sola andata o di solo ritorno, giornaliera per destinazioni legate principalmente ad attività strettamente didattiche;
  - La disponibilità del Consorzio Mobilità e Trasporti della Città Metropolitana (CTM S.p. A.) ad intraprendere politiche di inclusione in sinergia con l'Ersu, attraverso il cofinanziamento per la

realizzazione di fermate dei bus attrezzate, da realizzarsi in prossimità delle case, delle sedi universitarie e delle sedi Ersu;

- RITENUTO** opportuno dare seguito a tali interlocuzioni con il CTM S.p.A. pur consapevoli che non potranno dare verosimilmente esito entro l'anno in corso;
- VISTO** il prospetto di spesa riportato nella citata relazione, dove sono dettagliatamente evidenziate le diverse ipotesi e costi, relative all'eventuale accordo con l'ateneo di Cagliari per l'adesione al servizio di trasporto, sulla base del numero di corse/tratte annue fruibili dagli studenti disabili ospiti presso la Casa dello studente in un periodo di 10 mesi di servizio;
- RITENUTO** opportuno stipulare una Convenzione con l'Università degli studi di Cagliari finalizzata a contribuire al servizio di trasporto, già attivo presso l'ateneo, al fine di garantire una quota di tratte da destinare ad attività extra-didattica (es. tirocini, attività sportiva, mensa Ersu..), fruibili dagli studenti disabili anche non iscritti all'Università di Cagliari, beneficiari e non beneficiari di borsa di studio, ospiti alla Casa di via Trentino;
- RITENUTO** conseguentemente opportuno prevedere che l'ERSU possa rimborsare all'Università il costo del servizio di trasporto che, a seguito della stipula della Convenzione, risulteranno ulteriori rispetto a quelli ordinariamente garantiti dall'Università medesima;
- VISTO** lo schema di accordo di Convenzione con l'Università degli studi di Cagliari citato (allegato 1);
- DATO ATTO** che, come illustrato nella relazione del dirigente, a regime, per l'attivazione del servizio come descritto saranno necessari € 72.600,00 annui al fine di garantire 200 corse annue, fruibili nei 10 mesi di attività, non più di 4 corse giornaliere, da destinare agli studenti disabili, con e senza borsa di studio (ipotesi b);
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU n. 11 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto "Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2022", divenuta esecutiva a termini di legge;
- VERIFICATA** la necessaria copertura finanziaria;
- ACQUISITO** il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal Direttore Generale

### **DELIBERA ALL'UNANIMITÀ**

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:

1. approvare lo schema di accordo con l'Università degli Studi di Cagliari in materia di servizi di trasporto dedicato (allegato 1);
2. di dare atto che nell'ambito della Convenzione sarà previsto il rimborso dei costi del trasporto che risulteranno ulteriori rispetto a quelli normalmente garantiti dall'Università;
3. di dare atto che per garantire il servizio secondo quanto previsto dal presente atto saranno necessarie nell'ambito del bilancio risorse a regime pari a € 72.600,00 annui;

4. di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione, disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della presente deliberazione è trasmessa all'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.

Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. Raffaele Sundas



**IL PRESIDENTE**

Ing. Michele Camoglio



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2020**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione schema di accordo con l’Università degli Studi di Cagliari in materia di servizi di trasporto dedicato - Iniziative per il miglioramento dei servizi per gli studenti e studentesse con disabilità”*;

**VISTI** tutti gli atti istruttori

**ESPRIME**

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

**II DIRETTORE GENERALE**

Ing. Raffaele Sundas





## CONVENZIONE

### Per contribuire al servizio di trasporto destinato agli studenti con disabilità Anno Accademico 2020-2021

L'anno duemilaventi, il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Cagliari,

#### TRA

- l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari (E.R.S.U.) con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, 68, codice fiscale 01031570920, nella persona del Presidente Ing. Gian Michele Camoglio,
- l'Università degli Studi di Cagliari via Università 40 Cagliari (Università), Codice fiscale 80019600925
- PI. 00443370929, nella persona del Magnifico Rettore Prof.ssa Maria del Zompo

#### PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'art.5 c.2 del proprio statuto, favorisce ed attiva forme di collaborazione con l'E.R.S.U. e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio;
- l'E.R.S.U. ha, tra i propri fini istituzionali, quello di realizzare in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e in collaborazione con le università, interventi per il raggiungimento dei più alti gradi d'istruzione e di preparazione degli studenti, anche attraverso interventi di carattere sociale rivolti agli studenti stessi;
- l'Università, per il tramite della ditta affidataria del servizio in appalto riservato agli studenti con disabilità motoria e visiva, iscritti all'Ateneo cagliaritano, eroga il servizio di trasporto dal proprio domicilio alle sedi didattiche dell'Ateneo per esami, lezioni e laboratori, colloqui con docenti, pratiche burocratiche nelle strutture universitarie;
- preso atto che tale servizio spetta anche agli studenti con disabilità iscritti all'Università degli Studi di Cagliari da fuori sede e ospiti della Casa dello Studente dell'E.R.S.U. di via Trentino;
- considerate nel contempo le particolari esigenze di mobilità connesse alle finalità accademiche manifestate da questi studenti ma anche degli studenti con disabilità non iscritti all'Università di Cagliari ma aventi comunque diritto ai servizi erogati dall'E.R.S.U.;
- ravvisato l'interesse comune tra l'Università e l'E.R.S.U. di avviare tutte le iniziative necessarie a creare le giuste condizioni affinché gli studenti raggiungano il più alto grado di istruzione e formazione, attraverso tale tipologia di servizio.

**si conviene e si stipula quanto segue:**



### **Art. 1**

Le parti, considerato quanto sopra, convengono sull'opportunità di estendere, quale oggetto del presente atto di intesa, i contenuti del servizio di trasporto ordinariamente reso dall'Università degli Studi di Cagliari nei confronti degli studenti diversamente abili con specifico riferimento a quegli studenti ospitati presso la Casa dello Studente di Via Trentino.

### **Art.2**

Per le finalità di cui all'art. 1 l'Ateneo, in aggiunta ai servizi di trasporto previsti per tutti gli studenti con disabilità iscritti all'Ateneo cagliaritano che ne fanno richiesta secondo le regole stabilite dall'Ufficio Sia e pubblicate nell'informativa dedicata al Servizio Trasporto allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, si impegna a garantire agli studenti con disabilità che siano ospitati presso la Casa dello Studente di Via Trentino i seguenti servizi ulteriori:

- Estensione del servizio anche agli studenti soggiornanti presso la suddetta Casa dello Studente non iscritti all'Università di Cagliari ma aventi accesso ai servizi E.R.S.U.;
- N. 200 corse all'anno, fruibili nei 10 mesi di attività, per max 4 giornaliere per studente (intendendosi per corsa un viaggio di andata o ritorno dalla Casa dello Studente di cui sopra alla destinazione richiesta dallo studente);
- destinazioni extra oltre a quelle ordinariamente previste dal servizio offerto, Mense E.R.S.U., Sede centrale E.R.S.U., ..... [altro];
- altro..

### **Art.3**

L'E.R.S.U. da parte sua si impegna a contribuire ai maggior servizi garantiti dall'ateneo provvedendo a rimborsare all'Università degli Studi di Cagliari le spese sostenute per i servizi di trasporto che risulteranno ulteriori rispetto a quelle già previsti nell'ambito del servizio garantito ordinariamente dall'Università di Cagliari nella misura di € 36,30 a corsa (comprensivi di IVA ed altri oneri che l'Università sia tenuta ad assolvere nei confronti dell'Operatore Economico cui ha affidato il servizio), sino ad un ammontare massimo stabilito complessivamente in € 72.600,00 per anno solare.

Il rimborso avrà cadenza mensile previa ricezione da parte dei competenti Uffici dell'Università di un rendiconto indicante il nominativo di ogni studente che nel mese precedente ha fruito del servizio di trasporto con indicazione delle corse effettuate e a fini meramente statistici, della destinazione.

L'E.R.S.U. si impegna inoltre a garantire, tramite l'Ufficio alloggi di via Trentino, la collaborazione necessaria all'istruttoria delle pratiche degli studenti richiedenti il servizio in comune accordo con l'Ufficio Sia dell'Ateneo e secondo le indicazioni da questo impartite.

### **Art.4**

L'Università prende atto che al raggiungimento della spesa massima annuale prevista dalla presente convenzione, che potrà essere rideterminata esclusivamente a seguito di revisione della convenzione medesima, l'E.R.S.U. non rimborserà eventuali servizi ulteriori eventualmente resi, ferma restando la



piena facoltà della stessa di non erogare i servizi aggiuntivi di cui all'art. 2 al raggiungimento del tetto di spesa prefissato.

Al fine di consentire un monitoraggio dell'andamento del servizio finalizzato ad un impiego efficiente delle risorse finanziarie e un efficace svolgimento di questo, l'E.R.S.U. si impegna a comunicare mensilmente all'Ufficio Sia, e/o ad altro ufficio che sarà indicato, dell'Università le risorse finanziarie ancora disponibili ed una stima, basata sull'andamento del periodo precedente, del periodo di servizio residuo sino alla fine dell'anno.

Per le medesime finalità di cui al precedente comma l'E.R.S.U. si impegna a regolamentare il ricorso al servizio da parte degli studenti beneficiari in base alla presente convenzione in maniera tale da garantirne in equilibrato utilizzo da parte di tutti.

#### **Art. 5**

I pagamenti saranno effettuati a favore dell'Università di Cagliari nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 ss.mm.ii. mediante Bonifico presso il conto bancario "dedicato" ....., previa presentazione del rendiconto anzidetto.

#### **Art. 6**

La convenzione ha durata a decorrere dalla sottoscrizione della stessa sino al 31 dicembre 2021 e potrà essere rinnovata in maniera espressa dalle parti a seguito di verifica positiva sul servizio erogato.

Sono esclusi rinnovi di carattere tacito o automatico.

#### **Art. 7**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del Combinato Disposto degli artt. 5 DPR 131/1986 e 10-ter tabella AH. A) parte II stesso DPR.

Letto, approvato, sottoscritto.

Cagliari, addì \_\_\_\_\_

Per l'Università degli Studi di Cagliari  
Il Rettore  
Prof.ssa Maria Del Zompo

Per l'E.R.S.U. di Cagliari  
Il Presidente  
Ing. Michele Camoglio